

SENATO DELLA REPUBBLICA

——— XVII LEGISLATURA ———

Giovedì 26 gennaio 2017

749^a e 750^a Seduta Pubblica

ORDINE DEL GIORNO

alle ore 9,30

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Elena FERRARA ed altri. - Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) - Relatore PALERMO (*Relazione orale*) **(1261-B)**

2. Deputati Chiara BRAGA ed altri. - Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(2068)**

- Daniela VALENTINI e Silvana AMATI. - Disposizioni per favorire l'integrazione efficace del sistema di protezione civile tra Stato, regioni ed enti locali. Istituzione di una Carta dei diritti per il cittadino colpito da calamità **(1001)**

- PEPE ed altri. - Programma straordinario di interventi per la mitigazione del rischio vulcanico e urgenti misure per la pianificazione delle attività di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana **(1606)**

- CUOMO. - Disposizioni per la mitigazione del rischio vulcanico e per la pianificazione degli interventi di protezione civile nell'area flegrea e vesuviana **(1797)**

- MARAN. - Delega al Governo per l'unificazione delle Forze di polizia e per la riorganizzazione delle funzioni di protezione civile **(2095)**
(Voto finale con la presenza del numero legale)

3. Deputati Sandra ZAMPA ed altri. - Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(2583)**

- Francesca PUGLISI ed altri. - Misure per la protezione e la tutela delle persone straniere di minore età non accompagnate **(1295)**
(Ove conclusi dalla Commissione)

4. Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, e altre disposizioni in materia di cittadinanza *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(2092)**

- Ignazio MARINO ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di introduzione dello *ius soli* **(17)**

- Loredana DE PETRIS ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza **(202)**

- DI BIAGIO e MICHELONI. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza **(255)**

- MANCONI e TRONTI. - Disposizioni in tema di acquisto della cittadinanza italiana **(271)**

- CASSON ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza **(330)**

- GIOVANARDI e COMPAGNA. - Disposizioni relative all'acquisto della cittadinanza italiana **(604)**

- Stefania GIANNINI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza **(927)**

- Laura BIANCONI ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91
recante nuove norme sulla cittadinanza (967)
(*Ove conclusi dalla Commissione*)

II. Discussione del documento:

Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulla
elezione contestata nella regione Liguria - *Relatrice* LO MORO
(doc. III, n. 2)

III. Discussione di mozioni sui tumori femminili (*testi allegati*)

**IV. Discussione di mozioni sui docenti di seconda fascia e sull'abilitazione
degli insegnanti precari (*testi allegati*)**

alle ore 16

Interrogazioni (*testi allegati*)

MOZIONI SUI TUMORI FEMMINILI

(1-00600) (23 giugno 2016)

RIZZOTTI, AIELLO, GUALDANI, DALLA TOR, MANDELLI, SCILIPOTI ISGRO', SERAFINI, D'AMBROSIO LETTIERI, BIANCONI, FLORIS, BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI - Il Senato,

premessi che:

la mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 accresce rispettivamente il rischio di cancro al seno e alle ovaie;

il gene BRCA1 è stato scoperto all'università dello Utah nel 1990;

il gene BRCA2 è stato scoperto, sempre nel 1990, da Michael Stratton e Richard Wooster dell'Institute for cancer research britannico;

le donne portatrici di mutazioni in tali geni hanno un'elevata probabilità (circa il 60 per cento) di sviluppare un tumore mammario nell'arco della vita. Le mutazioni in tali geni conferiscono anche un rischio di carcinoma ovarico o tubarico stimato nell'ordine del 40 per cento per il gene BRCA1 e nell'ordine del 20 per cento per il BRCA2;

si stima che le forme mutate di questi geni siano presenti in circa 1-5 donne su 10.000; questa variabilità dipende da popolazioni con diversa prevalenza;

in presenza di mutazioni sono previste diverse strategie di profilassi e trattamento: la mastectomia preventiva; lo *screening* serrato, al fine di evitare l'intervento di mastectomia. Le donne con BRCA1 e 2 positivo devono sottoporsi a mammografia, ecografia e risonanza magnetica ogni anno a partire dai 30 anni e, a partire dai 40 anni, a una mammografia e una risonanza magnetica con cadenza annuale, inframmezzata da un'ecografia ogni 6 mesi; il blocco degli estrogeni attraverso l'uso di farmaci antiestrogenici che dimezzano il rischio individuale; l'asportazione delle ovaie, ottenendo un effetto simile a quello dei farmaci antiestrogenici inducendo però la menopausa. Questa strategia è indicata per donne in età più avanzata. Con tale intervento si dimezza il rischio di sviluppare un cancro alla mammella, azzerando quello di cancro all'ovaio; cambiamenti negli stili di vita: una donna ad alto rischio dovrebbe adeguare i propri stili di vita alle raccomandazioni, evitando l'alcol, mangiando in modo equilibrato, riducendo il proprio peso corporeo se in sovrappeso e facendo attività fisica tutti i giorni;

la strategia dello *screening* serrato risulta dunque molto utile al fine di dimezzare il rischio delle donne positive ai *test*;

questa strategia, però, risulta particolarmente costosa a causa dei *ticket* di compartecipazione alla spesa degli esami strumentali e delle tecniche di laboratorio;

le associazioni delle pazienti, fra le quali "Salute donna" *onlus*, hanno svolto negli ultimi anni campagne di sensibilizzazione delle istituzioni regionali per consentire un'esenzione dal *ticket* delle donne positive ai *test*;

questa campagna ha avuto un esito positivo in 2 diverse Regioni: in Emilia-Romagna, che, nella delibera n. 220 del 2011, ha delineato un complesso programma per la prevenzione e la sorveglianza del rischio eredo-familiare del carcinoma mammario, adottando delle specifiche e progressive linee guida che portano all'individuazione delle donne a rischio e all'attuazione di specifiche strategie fra cui quella di esentare dal *ticket* le donne positive al *test* di mutazione genica BRCA1 e BRCA2; in Lombardia con la delibera di esenzione approvata il 4 agosto 2015;

questa delibera è stata adottata in base: al decreto legislativo n. 124 del 1998, che, all'articolo 1, comma 4, testualmente recita: "Al fine di favorire la partecipazione a programmi di prevenzione di provata efficacia, (...) sono escluse dal sistema di partecipazione al costo e, quindi, erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione: a) le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre prestazioni di assistenza specialistica incluse in programmi organizzati di diagnosi precoce e prevenzione collettiva realizzati in attuazione del piano sanitario nazionale, dei piani sanitari regionali o comunque promossi o autorizzati con atti formali della regione";

alla deliberazione della Regione Lombardia n. 2989 del 23 dicembre 2014, recante "Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario regionale per l'esercizio 2015 nell'Allegato B - Regole di sistema 2015 ambito sanitario", che al punto 4.2. prevede "Misure per il miglioramento dell'equità e delle prestazioni a favore dei cittadini". Tra tali misure rientrano "esenzione dalla compartecipazione per determinate categorie di pazienti". In particolare, il punto 4.2.5, "Pazienti oncologici", precisa: "inoltre verrà proposta l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per i soggetti portatori di mutazioni genetiche che conferiscono un alto rischio di sviluppo di tumori e necessitano, pertanto, di una sorveglianza intensiva. In tal senso verranno definite le tipologie di

prestazioni, le modalità di erogazione delle stesse, così come le categorie di soggetti cui saranno riservate";

in concreto, le delibere delle due Regioni prendono atto del rischio di sviluppare un tumore al seno o all'ovaio da parte di donne portatrici di mutazioni genetiche e sottolineano l'opportunità di inserirle in programmi di sorveglianza specifici volti alla diagnosi precoce e prevenzione dell'insorgenza. Per tale ragione, le delibere sanciscono l'esclusione dalla compartecipazione alla spesa per le prestazioni di specialistica ambulatoriale correlate alla prevenzione dell'insorgenza del tumore della mammella o dell'ovaio;

tenuto conto che:

altre due Regioni, il Veneto e il Piemonte, stanno valutando attualmente di ricorrere alla medesima esenzione e ai medesimi strumenti di prevenzione;

permane, invece, una situazione di iniquità in tutte le altre Regioni italiane, dove questi strumenti preventivi risultano inattuabili a causa del numero degli esami da effettuare e agli alti costi di compartecipazione alle spese,

impegna il Governo ad impegnare e destinare le risorse economiche e ad adottare tutte le misure, anche attraverso accordi all'interno della Conferenza Stato-Regioni, al fine di assicurare l'uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale per l'esenzione dal *ticket*, riservata già da alcune Regioni, alle portatrici di mutazioni patogenetiche dei geni BRCA1 e BRCA2, garantendo il rispetto del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione.

(1-00638) (4 ottobre 2016)

D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, AMORUSO, ANITORI, BERNINI, BIANCONI, BIGNAMI, BONFRISCO, BRUNI, COMPAGNA, CUOMO, DI GIACOMO, DI GIORGI, DI MAGGIO, FLORIS, GIRO, LIUZZI, MANDELLI, PAGLIARI, PERRONE, RAZZI, RIZZOTTI, SERAFINI, SPILABOTTE, STEFANI, TARQUINIO, ZIZZA, ZUFFADA - Il Senato,

premessi che:

la XXIV edizione della campagna "LILT for Women" - Campagna Nastro Rosa 2016" patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della salute, (che dal 26 settembre 2016 si protrarrà per tutto il mese di ottobre), attraverso il *claim* "la prevenzione è un messaggio per

tutte noi", mira a rendere consapevoli tutte le donne dell'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella;

secondo i dati presentati dalla citata Lega italiana della lotta contro i Tumori (LILT), il tumore alla mammella, che è aumentato del 30 per cento tra le giovani donne fino a 50 anni di età, rappresenta il "big killer" delle donne;

secondo i dati diffusi dall'associazione, l'aumento dell'incidenza del tumore al seno, nell'ultimo quinquennio, è stato pari al 15 per cento e, secondo una stima, nel 2016 i casi di cancro alla mammella saranno oltre 50.000; di questi oltre 5000 si potranno registrare nelle regioni meridionali, quali Puglia e Basilicata;

le cause dell'aumento dell'incidenza di neoplasie alla mammella risiedono, oltre che nella aumentata aspettativa di vita, in fattori di rischio quali fumo, sovrappeso, diabete, ipertensione, sedentarietà e cattiva alimentazione; per le donne i rischi sono legati anche alla naturale attività riproduttiva;

gli strumenti che, al contrario, hanno consentito di ridurre l'incidenza della mortalità per cancro alla mammella, oltre alla pratica di uno stile di vita sempre più salutare e attento, sono l'introduzione di una diagnostica strumentale sempre più sofisticata e di nuovi farmaci, in grado di colpire le cellule malate, senza intaccare quelle sane;

le possibilità di guarigione da tale malattia tumorale, che pure sono aumentate, riguardano l'80-85 per cento dei casi; di fatto, non comprendono, quindi, il rimanente 15-20 per cento di pazienti che, attraverso una diagnosi precoce, potrebbero far aumentare i livelli di guaribilità fino al 95 per cento dei casi;

premessi, inoltre, che:

secondo le conoscenze attuali, un tumore al seno impiega alcuni anni prima di essere clinicamente evidente (6 anni per raggiungere la dimensione di un centimetro), ma, per raddoppiare la massa, da un punto di vista volumetrico impiega tempi brevissimi, solitamente solo alcuni mesi;

un programma di prevenzione costante, da estendere anche alle giovani e giovanissime donne, contribuirebbe a salvare molte pazienti e a scongiurare la crescita dei casi di tumore, soprattutto nella fascia di età a partire dai 16 - 18 anni;

gli investimenti economici, che dovrebbero essere messi in conto per ampliare la fascia di età delle persone coinvolte nello *screening* gratuito garantito dal Servizio sanitario nazionale, sarebbero assolutamente inferiori

alle risorse che la malattia neoplastica richiederebbe, in termini di assistenza e cura dei pazienti;

considerato che:

la pratica dell'autopalpazione, pur essendo un mezzo per avvicinare tutte le donne alle problematiche legate al cancro alla mammella, non può rappresentare un mezzo diagnostico, né può sostituire le visite di controllo e gli esami specialistici;

secondo le attuali conoscenze scientifiche, un'adeguata prevenzione dovrebbe essere basata, a partire dai 25 anni, su esami ecografici e visite senologiche annuali, cui aggiungere un esame mammografico al sopravvenire dei 40 anni di età;

considerato, inoltre, che:

la European society of breast cancer specialist (EUSOMA), già nel 2000, aveva pubblicato "The requirements of a specialist breast unit", ovvero le raccomandazioni cui avrebbero dovuto attenersi i centri di senologia;

successivamente, tali indicazioni, pubblicate anche nella IV edizione delle "European Guidelines for Quality Assurances in breast Cancerogeni screening and diagnosis", edita dalla Commissione europea, sono state riportate in una risoluzione del Parlamento europeo (risoluzione sul cancro al seno 2002/2279 INI del 5 giugno 2003);

le citate linee guida sono state, infine, aggiornate da EUROMA nel 2013;

in Italia, il "Documento di indirizzo nazionale per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia", redatto da un gruppo di lavoro costituito presso il Ministero e composto da esperti senologi, è stato approvato dalla Conferenza Stato - Regioni nel 2014;

le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a uniformarsi alle linee guida contenute in detto documento e ad attivare sul proprio territorio le "breast unit", cui dovrebbero avere accesso le donne per poter effettuare i percorsi di diagnosi e cura del tumore;

il documento, recepito e attuato da ciascuna Regione, ridisegna le modalità organizzative e operative della senologia in Italia, attraverso percorsi diagnostico - terapeutici coordinati e omogenei da realizzare entro il 2016;

il numero di "breast unit" attualmente operative su tutto il territorio italiano è inferiore rispetto al numero di centri attivabili secondo i requisiti previsti dalle direttive europee;

preso atto che:

le donne comprese nella fascia di età fino a 50 anni sono, allo stato, escluse dal programma di *screening* previsto dal Sistema sanitario nazionale e riservato a coloro che hanno un'età compresa fra i 50 e i 69 anni;

alcune Regioni hanno già provveduto ad estendere lo *screening* mammografico gratuito a tutte le donne comprese nella fascia di età fra i 45 e i 74 anni;

appare improbabile che le tutte le Regioni italiane e le Province autonome possano, entro il 2016, come previsto dalle citate normative, attivare sul proprio territorio le "breast unit";

il tumore al seno è una malattia dalla quale è possibile guarire,

impegna il Governo:

1) a porre in essere ogni iniziativa idonea a far sì che, entro il 2017, siano attivati tutti i centri di senologia nelle diverse Regioni italiane e nelle Province autonome, nel rispetto delle linee guida indicate dal "Documento di indirizzo nazionale per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia";

2) a promuovere le più opportune iniziative, al fine di includere nel programma di *screening*, previsto dal Sistema sanitario nazionale, anche le donne con un'età a partire da 25 anni (cui garantire visite specialistiche ed ecografie) e le donne con un'età a partire da 40 anni (cui garantire anche la mammografia);

3) a porre in essere ogni altra iniziativa utile a potenziare le attività di prevenzione e diagnosi precoce del cancro alla mammella, prevedendo anche adeguate campagne di informazione nazionali;

4) a promuovere una campagna di prevenzione e di formazione sull'autopalpazione all'interno delle scuole secondarie di II grado.

(1-00684) (8 novembre 2016)

GAETTI, TAVERNA, BERTOROTTA, DONNO, LEZZI, MANGILI, MORONESE, NUGNES, PAGLINI, SANTANGELO, SERRA - Il Senato, premesso che:

in Italia sono stati diagnosticati 48.000 nuovi casi di tumore al seno nel 2015. Si tratta della neoplasia più diagnosticata nelle donne, in cui circa un tumore maligno ogni 3 (29 per cento) è un tumore mammario;

nel rapporto "I numeri del cancro in Italia 2015" dell'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM) e l'Associazione italiana di oncologia medica (AIOM), nella popolazione nel suo complesso, il tumore della mammella è diventato il tumore più frequente (14 per cento del totale) ed è il tumore più frequentemente diagnosticato nella donna (29 per cento di tutti i tumori), seguito dai tumori del colon-retto (13 per cento), del polmone (6 per cento), della tiroide (5 per cento) e del corpo dell'utero (5 per cento). Rispetto all'incidenza di tutti gli altri tumori (eccetto quelli della cute), il carcinoma della mammella è quello più frequentemente diagnosticato sia tra le donne sia nella fascia d'età 0-49 anni (41 per cento), sia nella classe d'età 50-69 anni (35 per cento), sia in quella più anziana, dai 70 anni in su (21 per cento);

sono stati identificati alcuni fattori di rischio: fattori riproduttivi, come ad esempio una lunga durata del periodo fertile, con un menarca precoce ed una menopausa tardiva, una prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, il mancato allattamento al seno; fattori ormonali, come l'incremento del rischio nelle donne che assumono terapia ormonale sostitutiva durante la menopausa; fattori dietetici e metabolici, come l'elevato consumo di alcol e di grassi animali ed il basso consumo di fibre vegetali, il vizio del fumo e una vita particolarmente sedentaria;

il 5-7 per cento circa dei tumori del seno è ereditario, un quarto dei quali determinati dalla mutazione di due geni, BRCA-1 e/o BRCA-2. Nelle donne portatrici di mutazioni del gene BRCA-1 il rischio di ammalarsi nel corso della vita di carcinoma mammario è pari al 65 per cento e nelle donne con mutazioni del gene BRCA-2 pari al 40 per cento;

secondo i dati AIRTUM per l'anno 2012, il carcinoma mammario rappresenta la prima causa di morte per tumore nelle donne, con 12.004 decessi, rappresentando il 29 per cento delle cause di morte oncologica prima dei 50 anni, il 23 per cento tra i 50 e i 69 anni e il 16 per cento dopo i 70 anni;

considerato che:

il trattamento dei tumori al seno è stato oggetto di una discreta produzione normativa europea già dai primi anni 2000;

il 5 giugno 2003, il Parlamento europeo ha adottato, per la prima volta per una malattia specifica, una risoluzione, elaborata dalla Commissione per i

diritti della donna e le pari opportunità, che propone di fare della lotta contro il cancro al seno una priorità della politica sanitaria. La risoluzione invitava gli Stati membri a migliorare la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi, la cura e la fase successiva alla terapia e, facendo riferimento ai requisiti di EUSOMA (European society of mastology), si chiedeva che tutte le donne affette da un carcinoma mammario fossero curate da un *team* multidisciplinare e che venisse organizzata una rete di centri di senologia certificati;

il 25 ottobre 2006, è stata approvata una nuova risoluzione del Parlamento europeo sul cancro al seno nell'Unione europea, che invitava gli Stati membri a garantire entro il 2016 un'assistenza capillare con unità mammarie interdisciplinari (*breast unit*) in base agli orientamenti UE, visto che la cura in unità interdisciplinari migliora le possibilità di sopravvivenza e incrementa la qualità della vita;

nel 2011, la 12^a Commissione permanente del Senato (Igiene e Sanità) ha svolto un'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo di particolare rilevanza sociale, con specifico riguardo al tumore della mammella, alle malattie reumatiche croniche ed alla sindrome HIV. Nelle proposte programmatiche dell'indagine conoscitiva riguardo al carcinoma mammario, si è espresso l'auspicio di conseguire l'obiettivo europeo per il 2016 e giungere anche in Italia alla realizzazione di *breast unit* certificate, efficienti e fruibili dal cittadino;

considerato inoltre che:

il piano sanitario nazionale (PSN) 2006-2008 conteneva uno specifico richiamo ai tumori mammari ed il successivo PSN 2010-2012 riconosce nelle strutture di senologia la sede qualificata della diagnosi e trattamento;

l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 10 febbraio 2010 concernente il "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il carico di malattia del cancro - 2011-2013", indicato come piano oncologico nazionale si è proposto di dare indicazioni su dove Stato e Regioni debbano indirizzare gli sforzi comuni al fine di migliorare ulteriormente la "presa in carico totale" del malato da parte del SSN;

in accordo con il piano oncologico, è stata poi approvata la legge 15 marzo 2010, n. 38, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore", che tutela il diritto del cittadino di accedere alle cure palliative e alla terapia del dolore, e con la successiva intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni del 25 luglio 2012, si recepisce a livello regionale il documento tecnico avente ad oggetto "Definizione dei requisiti

minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore";

infine, l'intesa del 30 ottobre 2014, "Documento tecnico di indirizzo per ridurre il burden del cancro - Anni 2014 2016", conferma il processo di pianificazione nazionale per l'oncologia e il rafforzamento dell'azione delle Regioni e del Ministero della salute nella lotta contro il cancro di cui all'intesa del 10 febbraio 2011;

valutato che:

la mortalità è in continuo calo: ogni anno diminuisce dell'1,4 per cento, e questo si deve sia all'efficacia delle nuove terapie sia alla diagnosi precoce, e la sopravvivenza media dopo 5 anni dalla diagnosi è di circa l'87 per cento;

con l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2001, i programmi di *screening* sono stati inclusi nei livelli essenziali di assistenza;

nei programmi di *screening*, la mammografia con cadenza biennale è indicata in tutte le donne dai 50 ai 69 anni d'età;

il 27 maggio 2014 è stato approvato dal Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN del Ministero della salute "Il documento del Gruppo di lavoro per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia";

nel documento si specifica che "Per rete si intende il sistema di relazioni tra le Strutture di senologia, finalizzato a governare lo sviluppo dei servizi complessivamente offerti a livello regionale e lo sviluppo di uno specifico servizio offerto a livello di bacino di utenti di Azienda/USL o interaziendale. Per Strutture di senologia si intendono le strutture dove si svolgono attività di Screening, si fa diagnostica clinico-strumentale dedicata alla mammella e si curano le pazienti con patologia mammaria, definiti Centri di Senologia o più comunemente *Breast Unit*";

le *breast unit* sono strutture con caratteristiche complesse, multidisciplinari, che necessitano di personale qualificato in diversi ambiti e che, per ben funzionare, necessitano di elevati volumi di esami e di interventi operatori. Le linee guida europee EUSOMA offrono dei riferimenti circa il numero di strutture che possono soddisfare i bisogni delle popolazioni, prevedendo un centro di senologia ogni 250.000 abitanti. Nel documento ministeriale si

legge che i centri devono trattare ogni anno più di 150 nuovi casi di carcinoma mammario, di cui almeno 50 per operatore;

nel 2012 solo il 14,1 per cento delle strutture italiane raggiungeva la soglia minima di attività chirurgica fissata per la *breast unit*, su 45413 interventi chirurgici per tumore alla mammella eseguiti in 593 strutture solo 84 superavano i 150 interventi. L'intervento chirurgico per tumore della mammella è una delle aree cliniche per le quali è stata dimostrata un'associazione positiva tra volume di attività e mortalità intraospedaliera, ovvero nei centri ove si opera meno c'è più mortalità e la chirurgia è meno conservativa. Si può, dunque, ipotizzare che il numero delle donne che dovrebbero convergere in una *breast unit* sia tra le 200-300.000, per cui in Italia dovrebbero esserci 130-150 centri di senologia;

per il perfetto funzionamento dei centri di senologia è indispensabile, in linea con quanto è indicato nel documento ministeriale, il coinvolgimento del volontariato di settore, che deve svolgere funzione di supporto e divulgazione, senza intervenire nelle attività diagnostiche. In certi ambiti territoriali in difficoltà organizzative, il volontariato tende a sostituirsi alla struttura sanitaria, complicando ulteriormente la gestione del percorso diagnostico terapeutico;

il documento ministeriale del 2014, per quanto concerne la diffusione dei programmi di *screening*, riporta che l'estensione nominale (cioè la percentuale di donne tra i 50 ed i 69 anni di età che risiedono in un'area in cui è attivo un programma di *screening*) del 2003, 2006, 2010 e 2011 è vicina al 100 per cento, ma l'estensione effettiva (cioè la percentuale di donne che riceve la lettera di invito) è intorno all'80 per cento, con evidente disomogeneità tra il Centro-Nord (oltre il 90 per cento) ed il sud (50 per cento). L'adesione all'invito è un dato stabile negli anni ed è intorno al 55 per cento, e si scoprono mediamente 5 tumori ogni 1000 donne sottoposte a *screening*;

alcune Regioni, come auspicato nel piano nazionale per la prevenzione 2010-2012, hanno ampliato l'età delle donne da sottoporre a controllo partendo da 45 anni fino a 74. In particolare, hanno invitato allo *screening* anche le donne nella fascia di età 45-49 (a intervallo annuale) e 70-74 (con intervallo biennale) con modalità organizzative diverse adattate alle proprie necessità, come ad esempio la creazione di sezioni senologiche nell'ambito di reti oncologiche specificate nei piani sanitari regionali o proposte legislative mirate;

valutato pertanto che:

il rischio di ammalarsi di cancro al seno aumenta con l'aumentare dell'età, con una probabilità di sviluppo di cancro al seno del 2,3 per cento fino a 49 anni (una donna su 45), del 5,2 per cento tra 50 e 69 anni (una donna su 19) e del 4,4 per cento tra 70 e 84 (una donna su 23);

la prevenzione è fondamentale, perché individuare un tumore nello stadio iniziale aumenta la possibilità di curarlo. Secondo le statistiche il rischio di ammalarsi di carcinoma mammario è basso prima dei 40 anni e generalmente non sono previsti esami particolari e, pertanto, il mondo scientifico non è ancora d'accordo se anticipare gli *screening* all'età di 40 anni;

bisognerebbe diffondere sul territorio nazionale programmi di *screening* rivolti alle donne, oggi escluse perché troppo giovani secondo i criteri di inclusione (50 anni), che potrebbero essere più esposte. Lo *screening* mammografico può ridurre, infatti, la mortalità da carcinoma mammario e aumentare le alternative terapeutiche. Il sistema sanitario dovrebbe essere flessibile ed inserire nei programmi di *screening* persone con familiarità, con problemi ormonali o fattori di rischio che aumentano la probabilità di contrarre un tumore in età così precoce;

il primo aspetto fondamentale della prevenzione è rappresentato dalla promozione della salute e, pertanto, la figura del medico di medicina generale svolge un ruolo centrale in quanto deve offrire al paziente le informazioni corrette riguardo agli stili di vita sani o agli eventuali *screening* da effettuare,

impegna il Governo:

- 1) a rilevare e valutare quantitativamente e qualitativamente i centri di senologia presenti in tutte le regioni, pubblicando i relativi dati sul sito *web* del Ministero della salute, e prevedere, altresì, un meccanismo di premiazione per le Regioni virtuose che abbiano sul proprio territorio una rete dei centri di senologia eccellenti;
- 2) a garantire a tutte le donne affette da tumore al seno il diritto di essere curate nei centri di senologia certificati e a tal fine prevedere, nel caso in cui tali centri non soddisfino criteri di qualità ed efficienza, meccanismi di valutazione sull'attività svolta dai direttori generali, con l'applicazione di idonee sanzioni;
- 3) a promuovere adeguate campagne di informazione a livello nazionale per la prevenzione, lo *screening*, la diagnosi e la cura del tumore al seno che coinvolga i presidi sanitari, i medici di medicina generale e il volontariato di settore, quest'ultimo adeguatamente formato;

4) a valutare l'opportunità di istituire un meccanismo premiante, anche di tipo fiscale, per i cittadini che si sottopongono agli *screening*, in quanto, come è stato dimostrato, si viene a determinare un risparmio sui costi sanitari.

(1-00713) (24 gennaio 2017)

DIRINDIN, DE BIASI, BIANCONI, ROMANO, ROMANI Maurizio, BIANCO, GRANAIOLA, MATTESINI, MATURANI, PADUA, SILVESTRO, ALBANO, AMATI, BERTUZZI, CANTINI, CHITI, CIRINNA', CORSINI, CUOMO, D'ADDA, FAVERO, GATTI, GIACOBBE, GOTOR, GUERRA, LAI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, ORRU', PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, SCALIA, VACCARI, VALDINOSI, ASTORRE - Il Senato,

premessi che:

secondo i dati del Ministero della salute, il tumore al seno colpisce una donna su 8, rappresenta il 29 per cento dei tumori che colpiscono le donne ed è la prima causa di mortalità per tumore nelle donne;

dall'analisi dei dati dei registri tumori italiani si stima che in Italia siano diagnosticati, ogni anno, circa 46.000 nuovi casi di carcinoma della mammella;

il rischio di essere colpiti da questo tipo di carcinoma aumenta con l'età, con una probabilità di sviluppo della malattia del 2,3 per cento fino a 49 anni (una donna su 45), del 5,2 per cento tra 50 e 69 anni (una donna su 19) e del 4,4 per cento tra 70 e 84 anni (una donna su 23);

sono stati identificati diversi fattori di rischio: fattori riproduttivi, nulliparità, prima gravidanza a termine dopo i 30 anni, mancato allattamento al seno, fattori ormonali, fattori dietetici e metabolici;

premessi inoltre che:

dalla fine degli anni '90 si osserva una moderata ma continua tendenza alla diminuzione della mortalità per carcinoma mammario (con un calo dell'1,4 per cento all'anno), attribuibile alla maggiore diffusione dei programmi di diagnosi precoce e quindi all'anticipazione diagnostica ed ai progressi terapeutici;

la sopravvivenza relativa a 5 anni dalla diagnosi, indipendentemente da altre comorbidità, è in moderato e costante aumento da molti anni (78 per cento per le donne ammalate dal 1990 al 1992, 87 per cento dal 2005 al 2007), in relazione a diverse variabili, tra cui l'anticipazione diagnostica e il miglioramento delle terapie;

ciò nonostante, i dati sulla sopravvivenza mostrano differenze tra le varie aree del Paese, sia pure in misura minore rispetto al passato, ma con la persistenza di una situazione più sfavorevole per le Regioni meridionali (81 per cento a 5 anni contro l'85-87 per cento delle Regioni del Centro-Nord);

considerato che:

numerosi studi hanno dimostrato come lo *screening* mammografico possa ridurre la mortalità da carcinoma mammario e aumentare le opzioni terapeutiche. La diffusione su larga scala, dalla seconda metà degli anni '90, dei programmi di *screening* mammografico ha contribuito infatti a determinare una riduzione della mortalità specifica, con una diminuzione degli interventi di mastectomia e con una modesta e del tutto accettabile quota di *overdiagnosis*;

ove confrontata con gli *standard* nazionali ed europei di riferimento, l'attività italiana di *screening* mammografico rivela complessivamente un buon andamento;

nel 2015 si è avuto un marcato miglioramento della copertura che ha superato l'80 per cento, anche se la copertura riguarda più di 9 donne su 10 al Nord, poco meno di 9 su 10 al Centro e quasi 6 ogni 10 al Sud, con un netto aumento rispetto agli anni precedenti;

l'adesione supera il livello accettabile del 50 per cento, il tasso di richiami così come gli indicatori che valutano la sensibilità del programma (rapporto fra biopsie benigne e maligne, identificazione dei tumori invasivi e trattamenti chirurgici conservativi) sono coerenti con gli *standard* di riferimento;

un numero rilevante di Regioni continua tuttavia ad essere in difficoltà nel garantire nel tempo la buona qualità degli *screening* con valori degli indicatori (invio dell'esito per i casi negativi entro 21 giorni dall'esecuzione della mammografia, approfondimento entro 28 giorni dall'esecuzione della mammografia, intervento entro 60 giorni dall'esecuzione della mammografia) ben al di sotto del livello accettabile e con tendenza al peggioramento;

il divario riguarda sia il numero di inviti (nel Sud l'attivazione dei programmi è molto più recente e incompleta rispetto al resto del Paese) e il numero di richiami, sia la qualità degli indicatori presi in considerazione;

tenuto conto che:

sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili, nel nostro Paese i programmi di *screening* prevedono la mammografia in tutte le donne dai 50 ai 69 anni d'età;

sotto i 50 anni, lo IARC (International agency for research on cancer) riporta come "limitate" le dimostrazioni di efficacia dello *screening* mammografico generalizzato, in ragione della correlazione inversa fra età della donna ed effetti negativi (limitata capacità di *detection*, rischio radio indotto), da cui un rapporto tra benefici e danni meno vantaggioso;

nel 2014 e nel 2015 alcune Regioni hanno avviato programmi di estensione degli inviti allo *screening* alle donne nelle fasce di età 45-49 anni (a intervallo annuale) e 70-74 anni (con intervallo biennale), coinvolgendo quote relativamente ristrette di popolazione bersaglio e registrando tassi di adesione all'invito piuttosto elevati;

nelle donne nella fascia di età tra 45 e 50 anni l'intervallo raccomandato è quello annuale. Sono allo studio ipotesi di differenziazione dell'intervallo di *screening* sulla base di specifici fattori di rischio, quali, in particolare, densità del tessuto mammario e storia familiare;

nelle donne ad alto rischio per importante storia familiare di carcinoma mammario o per la presenza di mutazione dei geni BRCA-1 o BRCA-2, i controlli mammografici potrebbero essere iniziati all'età di 25 anni o 10 anni prima dell'età di insorgenza del tumore nel familiare più giovane, nonostante la bassa sensibilità della mammografia in questa popolazione. La risonanza magnetica mammaria è raccomandata, in aggiunta alla mammografia annuale, solo per le pazienti con mutazione dei geni BRCA-1 o BRCA-2;

considerato inoltre che:

secondo quanto riportato dal documento del gruppo di lavoro per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia (maggio 2014), l'Eusoma (European society of breast cancer specialists) ha pubblicato le raccomandazioni sui requisiti di un'unità di senologia, sottolineando la necessità di curare la patologia della mammella in centri multidisciplinari dedicati;

il documento indica le modalità di organizzazione e operative per la senologia in Italia, ridefinendo in particolare il ruolo delle *breast unit* come percorsi diagnostico-terapeutici, debitamente coordinati, omogenei, unitari, integrati, multidisciplinari dedicati alla diagnosi dei tumori della mammella, alla mappatura e gestione del rischio genetico familiare, alla terapia chirurgica, radioterapica, oncologica e palliativa, oltre che come centro di riabilitazione e recupero funzionale e di *counseling* psicologico, impegna il Governo:

1) a promuovere la realizzazione di un'efficiente e capillare rete di centri di senologia, integrati con i programmi di *screening* organizzati, in grado di garantire i migliori trattamenti diagnostici e terapeutici nelle diverse fasi della malattia in tutte le Regioni del Paese, con un sistema di monitoraggio e di produzione di indicatori di qualità simile a quello esistente per i programmi di *screening* organizzati;

2) a monitorare, con continuità nelle diverse Regioni, l'andamento dei programmi di *screening* mammografico, demandando al comitato per la verifica dei LEA (livelli essenziali di assistenza) l'effettuazione di specifiche rilevazioni concernenti le diverse modalità organizzative e i differenti costi sostenuti, al fine di evidenziare le migliori pratiche e promuovere la loro estensione in tutte le realtà regionali, superando così le inaccettabili differenze che ancora sussistono tra Regione e Regione;

3) a prevedere specifici interventi per l'estensione in tutte le Regioni italiane dei programmi di *screening* a favore delle donne dai 45 ai 49 anni, sulla base delle evidenze scientifiche disponibili.

(1-00719) (25 gennaio 2017)

MAZZONI, BARANI, AMORUSO, AURICCHIO, COMPAGNONE, CONTI, D'ANNA, FALANGA, GAMBARO, IURLARO, LANGELLA, LONGO Eva, MILO, PAGNONCELLI, PICCINELLI, RUVOLO, SCAVONE, VERDINI - Il Senato,

premessi che:

il numero dei tumori alla mammella è in crescita e ogni anno si stimano 47.000 nuovi casi diagnosticati;

certamente il fenomeno della crescita delle acuzie è dovuto all'allungamento della vita, ma è anche vero che, a fronte della crescita del

numero dei casi, la mortalità diminuisce perché le cure sono diventate sempre più efficaci;

in particolare, l'incidenza del tumore alla mammella è aumentato del 30 per cento tra le donne fino a 50 anni di età, con una proiezione che si attesta intorno ai 50.000 casi nell'arco del prossimo 2017;

nello specifico del tumore alla mammella, i fattori di rischio da prendere in considerazione in quanto all'aumentata incidenza sono il sovrappeso, il diabete, lo squilibrio alimentare, la vita sedentaria, il fumo, l'ipertensione e gli squilibri ormonali;

tuttavia, nonostante l'aumento dei nuovi casi, è parimenti aumentata la sopravvivenza delle pazienti con una possibilità di guarigione che riguarda l'80-85 per cento dei casi, grazie a un'attenzione maggiore agli stili di vita che culturalmente si sono fatti strada nella nostra società, ma grazie anche al progresso degli strumenti diagnostici e all'utilizzo di protocolli di cura sempre più personalizzati, che prevedono l'utilizzo di farmaci più innovativi e selettivi, in grado di colpire le cellule tumorali preservando quelle sane;

si rileva la presenza in Italia presso il Dipartimento di oncologia del "Santo Stefano" di Prato, anche grazie al contributo essenziale della fondazione "Pitigliani", la prima realtà di unità di bioinformatica con la quale si possono analizzare i dati di elementi biologici per ottenere conclusioni che potranno risultare utili per il trattamento delle pazienti;

un'azione di prevenzione veramente efficace, unita alla diagnosi precoce, potrebbe portare l'aumento del tasso di guarigione fino al 95 per cento dei casi;

lo sviluppo del tumore alla mammella è assai lento nella fase iniziale, dal momento che si stima che per raggiungere la dimensione di un centimetro esso impiega 6 anni, mentre il raddoppio della massa dopo tale lasso di tempo subisce un'accelerazione esponenziale di pochi mesi;

soltanto un'azione di prevenzione veramente costante, da estendere anche a donne molto giovani, potrebbe portare a un'inversione di tendenza nell'*escalation* dei casi di tumore;

anche da un punto di vista economico tale situazione sarebbe auspicabile, poiché le risorse che vengono impiegate per la cronicizzazione della malattia in pazienti resilienti sono di gran lunga più consistenti di quelle che servirebbero per un'efficace e costante attività di prevenzione attraverso l'ampliamento degli *screening* gratuiti;

secondo le conoscenze scientifiche a disposizione l'attività di prevenzione dovrebbe prevedere esami ecografici e visite senologiche annuali fino ai 40 anni di età e l'aggiunta dell'esame mammografico per donne di età superiore ai 40 anni;

considerato che:

è a disposizione una serie di documenti emanati a livello europeo contenenti raccomandazioni e risoluzioni per affrontare il fenomeno del cancro alla mammella (come la risoluzione del Parlamento europeo 2002/2279);

le donne fino a 50 anni sono attualmente escluse dai programmi di *screening* previsti dal Servizio sanitario nazionale, operanti solo per donne di età compresa fra i 50 e i 69 anni;

alcune Regioni hanno esteso volontariamente lo *screening* mammografico gratuito, allargando la fascia di età alle donne fra i 45 e i 74 anni;

il tasso di sopravvivenza delle donne affette da cancro al seno è molto alto e le possibilità di guarigione elevatissime,

impegna il Governo:

- 1) a potenziare i programmi di *screening* in tutte le Regioni italiane, prendendo atto che le aree del Sud Italia hanno minori tassi di adesione ai programmi, ma anche una minore efficienza degli stessi, perché il numero di donne che riceve l'invito per l'esame è ancora molto basso;
- 2) ad attivare le *breast unit*, cioè le raccomandazioni europee cui devono attenersi i centri di senologia su tutto il territorio nazionale;
- 3) a potenziare il monitoraggio dei dati regionali per permettere di migliorarne l'efficienza;
- 4) a promuovere interventi volti a sensibilizzare le donne a più livelli, dalle scuole con programmi mirati per le ragazze, al coinvolgimento dei medici di famiglia, ad efficaci campagne mediatiche;
- 5) ad istituire finanziamenti *ad hoc*, gestiti con bandi specifici, che prevedano la valutazione dei progetti da parte di revisori di chiara fama nel settore a livello internazionale;
- 6) ad intervenire con ogni più opportuna iniziativa, affinché entro l'anno 2017 sino attivati in tutte le Regioni i centri di senologia, in ossequio alle linee guida di cui al documento di indirizzo nazionale per la definizione di specifiche modalità organizzative ed assistenziali della rete dei centri di senologia;

7) a favorire la creazione di laboratori traslazionali e a diffondere la creazione di unità di bioinformatica in tutto il territorio.

MOZIONI SUI DOCENTI DI SECONDA FASCIA E SULL'ABILITAZIONE DEGLI INSEGNANTI PRECARI

(1-00589) (8 giugno 2016)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

due terzi di insegnanti abilitati della seconda fascia di istituto non saranno stabilizzati con il nuovo concorso e, oltre a essere loro preclusa l'assunzione a tempo indeterminato, verrà loro presto negata anche la possibilità di utilizzare contratti a tempo determinato, pur avendo maturato diversi anni di esperienza, che a questo punto rischia di andare dispersa;

le graduatorie ad esaurimento (GAE) degli insegnanti precari, stando al Consiglio di Stato, sono liste a titolo concorsuale e questo dovrebbe valere anche per le graduatorie di istituto (GI) alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012 del Consiglio di Stato, sez. VI, ribadito anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;

quando le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie "ad esaurimento", si sarebbe dovuto prevedere quantomeno la possibilità per i docenti delle GI di iscriversi a concorsi con cadenza almeno triennale e con un numero di posti a bando in grado di garantire un'adeguata immissione in ruolo di abilitati, mentre è stato bandito un solo concorso a cattedra per un numero di posti esiguo, tanto che nemmeno il piano straordinario di assunzioni è stato sufficiente a diminuire le supplenze nella scuola italiana;

il nuovo concorso, com'è noto, non coprirà l'intero fabbisogno e agli insegnanti abilitati presenti in seconda fascia di istituto continua a essere negata la possibilità di assunzione per scorrimento di graduatoria, poiché potranno entrare in ruolo solo attraverso il concorso, mentre continuano a essere assunti a tempo determinato per svolgere lo stesso lavoro, cosa peraltro praticabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio,

impegna il Governo a definire azioni precise atte a garantire un futuro, in troppi casi attualmente negato, ai docenti abilitati della seconda fascia di istituto.

(1-00590) (8 giugno 2016)

CENTINAIO, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI - Il Senato,

premessi che:

allo scadere della graduatoria, nel 2017, la terza fascia di istituto degli insegnanti precari sarà aggiornata per chi ne fa parte e chiusa a nuovi ingressi e, in assenza di misure transitorie (la possibilità di abilitarsi), gli iscritti saranno tenuti in un limbo lavorativo, per poi essere "spazzati via" dal limite dei 36 mesi per il rinnovo dei contratti a tempo determinato, previsto dalla legge n. 107 del 2015 ("Buona scuola"), anche se svolgono un servizio identico per mansioni e responsabilità a quello dei colleghi di ruolo;

per questi insegnanti servirebbe quindi un nuovo percorso abilitante speciale (PAS), in quanto tale percorso, a differenza del tirocinio formativo attivo (TFA), non prevede numero chiuso e comprende tutte le classi di concorso (anche gli insegnanti tecnico-pratici), non trattandosi di una sanatoria, bensì di un atto che, stando alla direttiva 2005/36/CE, spetterebbe di diritto a coloro che hanno maturato 3 anni di servizio in 10 anni (180 giorni per 3 anni);

gli interessati hanno approntato i ricorsi per la richiesta di un nuovo PAS, da avviare con decreto d'urgenza per chi ha maturato 180 giorni di servizio per 3 anni (e addirittura c'è chi lo chiede per 180 giorni per 2 anni) o, in alternativa, per l'ingresso della terza fascia con servizio nel terzo ciclo TFA in soprannumero;

le abilitazioni all'estero hanno più che dimezzato il prezzo, in quanto con 5.000 euro (alloggio compreso) è possibile abilitarsi in 6 mesi, ottenendo un punteggio superiore al PAS e senza dover effettuare riconoscimenti in Italia;

senza contare che, ancora più temibile per l'amministrazione, visti i risvolti economici, potrebbe rivelarsi la citazione per danni,

impegna il Governo ad adottare, con urgenza, un decreto che proroghi i termini del provvedimento sui percorsi abilitanti speciali (PAS) per gli insegnanti con adeguati livelli di esperienza, dal momento che il limite non è perentorio e che lo stesso TFA, descritto come transitorio, di fatto è consolidato, non essendo ancora attuato il decreto ministeriale n. 249 del 2010 che prevede le magistrali abilitanti.

(1-00697) (Testo 2) (24 novembre 2016)

DI BIAGIO, CONTE, MARINO Luigi, RUTA, BERGER, ZIN, RICCHIUTI, LANIECE, MICHELONI - Il Senato,

premessi che:

la legge n. 107 del 2015 di riforma della scuola ha definito un piano straordinario di assunzioni anche al fine di rettificare la storica situazione di precariato scolastico, prevedendo assunzioni dalle graduatorie ad esaurimento (GAE) e dalle graduatorie di merito del concorso 2012 ed escludendo i docenti abilitati tramite percorsi abilitanti *ex* decreto ministeriale n. 249 del 2010 (cosiddetti TFA e PAS), i docenti abilitati mediante percorsi magistrali e i docenti abilitati mediante laurea specialistica in Scienze della formazione primaria, tutti attualmente inseriti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (GI);

la legge n. 107 del 2015 ha altresì modificato in modo strutturale le regole per il futuro reclutamento e la formazione del personale docente. Per le citate fattispecie di insegnanti precari, che da anni ricoprono il ruolo di supplenti negli istituti scolastici nazionali, la nuova normativa ha previsto la definizione di un concorso nazionale che, svoltosi nel corso dell'anno 2016 e attualmente in fase di conclusione, è stato caratterizzato da grandi polemiche, non ultimo per gli inevitabili ritardi nell'avvio delle procedure, per il moltiplicarsi di segnalazioni di anomalie relative all'espletamento delle prove, alla definizione delle commissioni, alla mancanza di chiari parametri di valutazione, pubblicati solo quando alcune prove erano state già avviate e in alcuni casi svolte, e molto altro;

il concorso prevedeva la selezione di circa 63.000 nuovi insegnanti, la cui assunzione si sarebbe definita nel corso di 3 anni, ma i dati relativi alle procedure concluse rivelavano, già a settembre scorso, che dei circa 71.000 candidati già esaminati agli scritti, solo 32.000 erano stati ammessi agli orali. Un dato che prefigurava un quadro apocalittico circa l'effettiva possibilità di coprire i posti vacanti messi a concorso e gettava ulteriori ombre su una procedura concorsuale che ha interessato una grossa fetta di candidati che, formati, abilitati e spesso già insegnanti nelle scuole, sono stati ritenuti inadeguati;

ai conseguenti dubbi che un tale quadro solleva, non tanto sulle capacità del sistema formativo, quanto sulle modalità concorsuali previste, è da aggiungere il fatto che moltissimi istituti scolastici, per coprire gli incarichi

annuali rimasti comunque vacanti per l'anno scolastico 2016/2017, hanno dovuto ricorrere alle graduatorie di seconda fascia di istituto, per lo più costituite da insegnanti che hanno tentato il concorso. Si determina così il paradosso per cui insegnanti non ritenuti idonei per ottenere il posto messo a concorso sono stati convocati per coprire presumibilmente lo stesso posto, ma in maniera precaria;

la circostanza desta particolari perplessità, laddove insiste su una situazione di precariato particolarmente sofferta da un comparto che, da decenni, tiene in piedi il sistema scolastico italiano, trovandosi ripetutamente di fronte ad un mancato riconoscimento delle proprie istanze;

considerato che:

non si può non far rilevare come qualsiasi grande riforma strutturale debba, in primo luogo, considerare e risolvere le situazioni in essere al momento della sua approvazione. Ad oggi, nella II fascia di istituto si trovano decine di migliaia di docenti abilitati attraverso percorsi formativi istituiti dallo Stato Italiano (Tfa, Pas, diplomati magistrale *ante* 2002 e parte dei laureati in Scienze della formazione primaria) i quali hanno già investito enormi risorse di tempo ed economiche per ricevere tale formazione. Per tali docenti è necessario prevedere una formula che garantisca loro di spendere le competenze acquisite in questi anni;

gli abilitati ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015 sono docenti che hanno già affrontato lunghi ed onerosi percorsi di formazione per ricoprire tali incarichi e che, in molti casi, hanno maturato anche esperienza nel mondo della scuola. In considerazione di questi elementi, sottoporli ad ulteriore formazione, per tempi così lunghi, appare superfluo e svilirebbe il valore dei titoli abilitanti rilasciati loro dallo Stato italiano;

in riferimento al personale docente precario con un'anzianità pari o superiore a 36 mesi di servizio la Corte di giustizia dell'Unione europea, nella sentenza "Mascolo" del 26 novembre 2014, ha sancito il contrasto della normativa italiana con quella europea, in merito all'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali e all'abuso di contratti a termine;

al fine di porre rimedio alle citate criticità, superando le evidenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, la legge n. 107 del 2015 ha previsto, al comma 131 dell'art. 1, che: "A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e

disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi";

il citato dispositivo normativo, lungi dall'aver risolto il problema, sta definendo una situazione di forte criticità in capo al personale docente, giacché configura una situazione in cui coloro che abbiano già maturato nell'insegnamento un'anzianità di servizio, come supplenti, pari a 36 mesi, ma non siano rientrati ancora in un piano di stabilizzazione assunzionale, non possono proseguire nell'insegnamento e si vedono scavalcati da personale con una minore esperienza professionale;

di fatto, l'imposizione del limite di 36 mesi, anche non continuativi, alla durata complessiva del contratto a tempo determinato, non essendo vincolata ad un'assunzione definitiva al termine dei 36 mesi stessi, si risolve, di fatto, in un annullamento dell'esperienza e della professionalità maturata da docenti che da anni sostengono il sistema scolastico italiano con grande sacrificio;

tale situazione di criticità rischia di generare il moltiplicarsi di ricorsi in sede amministrativa, con conseguente aggravio di spese per il sistema statale. Peraltro, nonostante la citata legge n. 107 del 2015 abbia istituito, al comma all'art. 132 dell'art. 1, anche "un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, su posti vacanti e disponibili, con la dotazione di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016", la citata norma non sembra aver ancora trovato una chiara attuazione;

gli esiti del concorso 2016 hanno ulteriormente evidenziato i paradossi di un sistema in cui, nonostante tutto, le graduatorie ad esaurimento rappresentano ancora oggi il canale di reclutamento attualmente più stabile e strutturato;

l'inserimento all'interno di tali graduatorie rimane tuttavia precluso ad una molteplicità insegnanti, pur in possesso di titolo abilitante, riconducibili alle seguenti categorie: docenti che hanno conseguito l'abilitazione attraverso i percorsi abilitanti istituiti ai sensi del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249; docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso a cattedra, di cui al decreto del direttore generale 24 settembre 2012, n. 82; docenti in possesso di laurea in Scienze della formazione primaria; docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;

negli ultimi anni numerose sentenze del Consiglio di Stato in materia hanno manifestato un orientamento favorevole all'inserimento nelle GAE per le predette categorie di insegnanti, attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;

lo stesso Consiglio di Stato ha manifestato altrettanto chiaramente la validità concorsuale delle graduatorie di istituto, alla luce della sentenza n. 7773 del 15 febbraio 2012, sez. VI, ribadita anche dalla sentenza n. 5795 del 24 novembre 2014;

considerato inoltre che a quanto risulta ai proponenti del presente atto di indirizzo nelle graduatorie di istituto di III fascia sono ancora presenti docenti che, in questi anni, hanno prestato servizio presso le scuole italiane e non hanno tuttavia potuto frequentare il percorso abilitante speciale nel 2013 e tutti i laureati successivamente al 2014, anno di avvio del secondo ciclo di tirocinio formativo attivo, non hanno ad oggi avuto occasioni per abilitarsi, né hanno potuto inserire nei propri piani di studio i crediti previsti per accedere ai futuri concorsi,

impegna il Governo:

- 1) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di rettificare le criticità che ancora condizionano gli insegnanti iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, risolvendo il problema derivante dall'eventuale superamento dei 36 mesi di servizio prestato e garantendo l'adeguata stabilizzazione;
- 2) a definire opportune misure, anche in sede normativa, al fine di consentire l'inserimento in graduatorie ad esaurimento per i docenti abilitati e attualmente iscritti nella seconda fascia delle graduatorie di istituto;
- 3) a valutare la possibilità di introdurre un esonero dal sistema di formazione triennale post-concorso e a prevedere un solo anno di prova per gli abilitati, ai sensi dei percorsi istituiti prima della legge n. 107 del 2015;
- 4) a valutare la possibilità di avviare, in tempi rapidi, i nuovi sistemi di abilitazione e reclutamento, al fine di consentire ai neolaureati adeguate possibilità di abilitarsi e accedere ai ruoli della scuola, valutando anche, qualora i tempi di messa a regime del nuovo sistema di reclutamento risultino ancora inevitabilmente lunghi, l'avvio di un terzo ciclo di tirocinio formativo attivo;
- 5) ad avviare iniziative di monitoraggio e censimento della consistenza attuale delle graduatorie ad esaurimento e delle graduatorie di merito del concorso attualmente in fase di chiusura al fine di determinare il

fabbisogno di insegnanti e le tempistiche e modalità di avvio del nuovo sistema di reclutamento.

(1-00704) (20 dicembre 2016)

BLUNDO, SERRA, MONTEVECCHI, GIROTTO, CASTALDI, CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, SANTANGELO, MARTELLI - Il Senato,

premesso che a febbraio 2016, ai sensi del comma 114 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 (cosiddetta Buona Scuola), sono stati banditi concorsi, per titoli ed esami, finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, anche di sostegno, presso le istituzioni scolastiche ed educative. In riferimento a tali procedure di selezione, ai sensi del comma 110 della medesima legge, "sono ammessi a partecipare alla prova concorsuale, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, solo ed esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e secondo grado, solo i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità";

considerato che:

le predette procedure concorsuali non sono purtroppo servite a coprire l'intero fabbisogno di docenti, anche a causa dell'imprevedibile alto numero di bocciature tra i candidati, peraltro forse avventatamente "motivate" da alcune fonti ministeriali con il fallimento dei percorsi abilitanti TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali), ovvero con l'impreparazione dei candidati. Pertanto, per poter accedere al ruolo ed essere assunti con contratto a tempo indeterminato, ai docenti di 2^a fascia è stato imposto di partecipare a un nuovo concorso, nonostante fossero già pienamente in possesso di abilitazione. Ciò è avvenuto perché attualmente i docenti in possesso di titoli abilitanti nazionali, come TFA e PAS, non sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento (GAE) a differenza di quanto accaduto fino al 2007. Quando è avvenuto, il loro inserimento si è verificato solo a seguito di pronunce dei tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato;

anche nel decreto ministeriale n. 495 del 22 giugno 2016, con cui si è disposto l'aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente per il triennio scolastico 2014-2017, il Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca ha escluso dalle GAE gli abilitati con TFA e PAS, i laureati in Scienze della formazione primaria e i possessori di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, continuando, in tal modo, a esercitare una palese discriminazione nei confronti di tali categorie di docenti, nonostante la professionalità, la serietà e la dedizione dimostrate nella loro attività di insegnamento in questi anni;

i docenti possessori dei titoli abilitativi citati, nonostante non abbiano potuto accedere al ruolo, a causa della bocciatura all'ultimo concorso, ovvero perché non ammessi nelle graduatorie a esaurimento, continuano paradossalmente a svolgere attività di insegnamento e ad essere assunti con contratto a tempo determinato, soluzione che comunque è attuabile solo fino al raggiungimento dei 36 mesi di servizio (come stabilito dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014 e dalla stessa legge n. 107 del 2015), rischiando di fatto di essere esclusi dalla scuola, una volta esaurito tale intervallo di tempo, sebbene in possesso di un titolo di abilitazione o di un percorso lavorativo svolto in un contesto scolastico. Infine, nella sentenza n. 187 del 20 luglio 2016, la Corte costituzionale ha confermato l'illegittimità dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge n. 124 del 1999, laddove si "autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustificino";

a ciò si aggiunge l'approccio a giudizio dei presentatori confuso e a dir poco approssimativo, che ha caratterizzato alcune fasi del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107 del 2015. È, infatti, accaduto che alcuni docenti, vedendosi assegnato (peraltro da un discutibile algoritmo) il ruolo presso un istituto scolastico molto distante dalla città di residenza o da quella in cui avevano prestato servizio fino a quel momento, hanno dovuto rinunciare, chi per ragioni puramente economiche, chi per non allontanarsi dalla famiglia, a un'assunzione a tempo indeterminato, a vantaggio di docenti che, nonostante avessero minori titoli e professionalità, hanno invece accettato il ruolo, seppur nell'ambito dell'organico del potenziamento;

considerato inoltre che:

alla condizione illustrata per i docenti di 2^a fascia si affianca quella, altrettanto difficile, dei docenti iscritti alla 3^a fascia delle graduatorie d'istituto, in possesso del titolo idoneo all'insegnamento, ma non di quelli

abilitanti che ne avrebbero consentito la partecipazione alle prove concorsuali bandite lo scorso febbraio. Questi ultimi, al termine del triennio 2014-2016, necessiteranno dell'abilitazione all'insegnamento, così come previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, per poter proseguire a svolgere il loro importante incarico all'interno del mondo della scuola. Il comma ora citato, infatti, prevede che, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto possa avvenire esclusivamente, a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione;

la 3^a fascia verrà aggiornata nel 2017 per coloro che risultano già iscritti, mentre sarà definitivamente chiusa per il resto degli insegnanti. Attualmente, tuttavia, non è previsto un percorso abilitante per quest'ultima categoria di docenti e con ogni probabilità, prima dell'adozione (comunque ancora incerta) della legge delega sulle nuove modalità di reclutamento, nessun bando finalizzato all'abilitazione verrà emanato;

appare ragionevole valutare, anche sulla base della direttiva 2005/36/CE, che prevede il riconoscimento dell'abilitazione a coloro che hanno maturato 36 mesi di servizio (180 giorni per 3 annualità), e della sentenza del 4 giugno 2015 n. 2750 della 6^a sezione del Consiglio di Stato, che riafferma il principio della sufficienza di 360 giorni di servizio, un percorso abilitante, alternativo agli attuali percorsi abilitanti speciali (PAS) o ai tirocini formativi attivi (TFA) che contemperino le diverse esigenze dei docenti, che abbiano già maturato 3 anni di servizio, nonché, nel medesimo tempo, un percorso fondato sul titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, su un concorso annuale ad accesso programmato con successivo propedeutico tirocinio e prova finale e conseguente immissione in ruolo, per tutti gli insegnanti non in possesso del requisito dei 36 mesi di servizio, impegna il Governo:

1) in conformità e a seguito di alcune sentenze di tribunali del lavoro e del Consiglio di Stato come quelle richiamate, ad adottare provvedimenti, anche a carattere normativo, affinché sia possibile prevedere un regime transitorio finalizzato a garantire l'ammissione in GAE a tutti i docenti non risultati idonei nell'ultimo concorso a cattedre, ma attualmente in possesso dei titoli abilitativi all'insegnamento, garantendo di fatto il giusto riconoscimento delle professionalità e competenze maturate in anni di servizio precario, nonché dei titoli acquisiti con la frequentazione di corsi professionalizzanti e a pagamento come le SISS, i TFA e i PAS e procedendo, di fatto, alla loro assunzione, perlomeno giuridica, a tempo indeterminato negli istituti scolastici;

2) ad adottare, con sollecitudine, provvedimenti necessari, anche di carattere normativo, finalizzati:

a) all'acquisizione dell'abilitazione per tutti i docenti, con almeno 36 mesi di servizio, inseriti nella 3^a fascia d'istituto;

b) all'istituzione di percorsi abilitanti per i docenti di 3^a fascia, che non abbiano maturato il requisito dei 36 mesi di servizio, che prevedano il possesso di un titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, nonché una procedura concorsuale ad accesso programmato e un tirocinio finale.

(1-00715) (25 gennaio 2017)

PETRAGLIA, BOCCHINO, DE PETRIS, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, CAMPANELLA, MINEO - Il Senato,

premesso che:

il concorso pubblico rimane il sistema di reclutamento più trasparente e democratico, mentre la chiamata diretta degli insegnanti, prevista dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, da parte del dirigente scolastico lede il principio costituzionale della libertà di insegnamento e non è garanzia della sua qualità;

il piano straordinario di assunzioni contenuto nella legge non ha risolto il problema del precariato storico, lasciando insoluto il dramma dei docenti della seconda fascia, dove sono collocati docenti abilitati, attraverso percorsi TFA (tirocini formativi attivi) e PAS (percorsi abilitanti speciali), con tanti anni di servizio, anche in materie come matematica per la scuola superiore di primo grado o il sostegno, assenti nelle graduatorie ad esaurimento;

sono migliaia i docenti in terza fascia d'istituto che hanno garantito in questi anni il funzionamento delle scuole, soprattutto di quei territori dove vi è una carenza consistente di personale abilitato;

considerato che:

il concorso del 2015 è stato bandito senza che fossero prima state completamente vuotate le graduatorie ad esaurimento e senza aver dato risposta agli attuali abilitati di seconda fascia;

il comma 132 dell'art. 1 della legge stanza 10 milioni di euro, e depone per una previsione di sentenze favorevoli ai ricorrenti che in realtà ricorrono

non solo per il risarcimento ma anche e soprattutto per la stabilizzazione e la ricostruzione della carriera;

migliaia di cattedre sono risultate non coperte per un lungo periodo anche a causa delle assegnazioni provvisorie terminate in alcuni casi a dicembre 2016;

ritenuto che:

ad oggi, si parla di 21.000 cattedre non coperte da personale a tempo indeterminato, ed è contraddittorio pensare che i docenti chiamati a ricoprirle sono gli stessi giudicati non all'altezza di un posto di ruolo dall'ultimo concorso. Lo Stato, dunque, si serve del contributo di professionisti che hanno i titoli, che a norma di legge possono entrare in aula, spiegare, interrogare, esaminare, ma non riconosce loro il diritto alla stabilità;

a parere dei presentatori di questo atto di indirizzo, al fine di garantire la continuità e la stabilità dei docenti di sostegno consentendo l'innalzamento dei livelli essenziali delle prestazioni, andrebbe inserito l'allineamento tra l'organico di diritto e l'organico di fatto, circa 30.000 posti in deroga ogni anno, così come teorizzato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,

impegna il Governo:

- 1) a trovare prima una soluzione definitiva, come un concorso riservato per soli titoli, che agisca in modo pluriennale per tutti coloro che sono abilitati e siano in possesso dei requisiti per la stabilizzazione, così come stabilito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- 2) a rendere possibile l'accesso ai contratti a tempo indeterminato ai docenti della seconda fascia di istituto là dove le discipline non hanno più aspiranti nelle graduatorie ad esaurimento;
- 3) ad applicare comunque la direttiva europea nei processi di stabilizzazione, prima di procedere a un nuovo concorso;
- 4) a modificare il comma 131 che dispone il limite dei 36 mesi (anche non continuativi) per la durata dei contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati a decorrere dal 1° settembre 2016, del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di posti vacanti e disponibili, prevedendo che il fondo di cui al comma 132, pari a 10 milioni di euro, venga utilizzato ai fini della stabilizzazione di quanti hanno maturato il diritto previsto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

5) ad indire un nuovo ciclo di TFA o PAS, necessario ai docenti delle terze fasce di istituto per non essere esclusi dal prossimo concorso, a cui si può accedere solo se abilitati;

6) ad attivarsi altresì al fine di velocizzare il nuovo ciclo di specializzazione sul sostegno, già annunciato a dicembre 2016, vista la carenza di docenti specializzati e l'ampio ricorso nelle supplenze a docenti senza titolo;

7) a provvedere all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, per dar seguito a un diritto riconosciuto dal Consiglio di Stato, ma soprattutto per garantire la continuità didattica, lesa dal continuo cambio di insegnanti, dovuto al balletto delle ordinanze, sfalsate nei tempi.

(1-00716) (25 gennaio 2017)

BOCCHINO, PETRAGLIA, DE PETRIS, CAMPANELLA, BAROZZINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, MINEO - Il Senato,

premessi che:

la legge 13 luglio 2015, n. 107, ha previsto un piano straordinario di immissioni in ruolo estremamente articolato e complesso, che ha comportato una stratificazione di situazioni, talvolta in antitesi tra categorie di docenti;

delle 103.000 assunzioni promesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ne sono state effettuate 87.600 e le supplenze annuali nell'anno scolastico 2015/2016 sono state poco più di 100.000. L'anno precedente sono state 118.000. C'è stato quindi solo un lieve calo;

nonostante le pubbliche e reiterate rassicurazioni del Ministero in merito al corretto avvio dell'anno scolastico 2016/2017, si sono verificati tali e tanti malfunzionamenti, intoppi e problemi che, ad oggi, moltissime cattedre curriculari e sul sostegno risultano scoperte, con gravissimo nocimento degli studenti e del loro diritto allo studio;

appare indispensabile ed urgentissimo intervenire, dato che il fenomeno del precariato risulta particolarmente diffuso in ambito scolastico e risulta avere un'incidenza negativa non solo sulla condizione di incertezza lavorativa ed economica del personale scolastico, ma anche sulla continuità

didattica e sulla qualità dell'insegnamento, che risultano fortemente penalizzate;

con la riforma della "Buona scuola" l'Italia non sembra neanche lontanamente riuscire a colmare l'enorme divario formativo col resto d'Europa: sarebbero necessarie risorse certe e adeguate, ed invece si tenta di supplire all'insufficienza degli investimenti pubblici con le "sponsorizzazioni" e con la concessione di crediti d'imposta a cittadini ed imprese per donazioni alle scuole. In questo modo, l'intervento dei privati, anche con l'utilizzo della prassi, a giudizio dei proponenti odiosa, della richiesta del versamento del contributo volontario ai genitori, dovrebbe sostituirsi alla scarsità degli investimenti dello Stato, con il rischio di creare e accrescere le forti diseguaglianze tra scuole di aree economico-sociali diverse;

considerato che:

la "Buona scuola" sembra oggi, a quasi un anno di distanza dalla sua approvazione, un "cantiere" per molti versi ancora aperto: il piano straordinario di assunzioni, motivato dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e non da una sensibilità politica, non è sufficiente a coprire le carenze di organico del personale docente, mentre nulla è stato fatto sul versante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che pure ricopre un ruolo fondamentale nel corretto funzionamento dell'istituzione scolastica;

tra i tanti mali che attanagliano la scuola sicuramente quello maggiormente riprovevole è la mancata copertura delle ore di sostegno per gli alunni e le alunne disabili: i docenti di sostegno sono pochi, le nomine sono tardive e non di rado riguardano docenti non specializzati, che in questo caso risultano molto utili al Ministero, le risorse assegnate sono insufficienti;

molte famiglie si organizzano in comitati o prospettano azioni di denuncia per interruzione di pubblico servizio. Non manca nemmeno, purtroppo, chi sceglie di lasciare il proprio figlio a casa, in attesa dell'arrivo dell'insegnante di sostegno. Tutto ciò lede, ovviamente, un costruttivo, proficuo e realistico progetto di inclusione scolastica;

considerato inoltre che:

a seguito del piano assunzionale straordinario contenuto nella legge n. 107, 45.000 docenti rimasti in graduatoria ad esaurimento hanno subito diversi danni, innanzitutto da una legge che ha derogato alla quota del 50 per cento dei posti da mettere a disposizione per i nuovi ruoli, poi da una previsione normativa, che, derogando i vincoli sulle assegnazioni provvisorie, ha

minimizzato per loro la possibilità di ottenere un incarico annuale per via della saturazione dei posti in organico di fatto, in particolare per i precari del Sud;

il meccanismo ulteriore della mobilità messo in atto dal Ministero ha prodotto come diretta conseguenza lo svuotamento delle scuole del Nord rimaste a metà novembre con innumerevoli problemi di organizzazione del servizio scolastico. La sola città di Milano ha circa 2.200 cattedre vacanti senza insegnanti e ad oggi si cercano ancora docenti senza titolo specifico, soprattutto per il sostegno, ovvero per gli alunni che, paradossalmente più di altri, avrebbero bisogno di essere seguiti da personale formato *ad hoc*;

ritenuto che:

il piano assunzionale ha ignorato i docenti precari delle seconde fasce d'istituto che, pur essendo abilitati e utilizzati per lungo tempo all'interno delle scuole per le supplenze, non hanno potuto prendere parte al piano assunzionale, rimanendo di fatto in un limbo lavorativo;

il concorso bandito e previsto dal comma 114 dell'art. 1 della legge ha ulteriormente peggiorato la situazione dei precari del Sud, in quanto, dei posti banditi, sono stati immessi in ruolo percentuali risibili di docenti (in Sicilia l'1,7 per cento), in quanto anche in questo caso i posti sono stati occupati dalla mobilità e di fatto sfumati, sia per i vincitori sia per i precari delle GAE, che invece sarebbero potuti essere immessi secondo il meccanismo del doppio canale,

impegna il Governo:

1) ad avviare nella scuola un piano straordinario di assunzioni, che trasformi un congruo numero di posti dell'organico di fatto in organico di diritto. Tale congruo numero deve essere calcolato sulla media dei posti dell'organico di fatto degli ultimi 3 anni scolastici. Il suddetto piano riguarda tutti i precari che lavorano da anni nella scuola, gli educatori e il personale ATA, attuato prioritariamente grazie allo scorrimento di tutte le graduatorie ad esaurimento;

2) a stabilire che la dotazione organica di diritto degli insegnanti di sostegno per il prossimo anno scolastico sia il 100 per cento dei posti di sostegno attivati nel corrente anno scolastico.

PUGLISI, MARCUCCI, DI GIORGI, FERRARA Elena, IDEM, FASIOLO, MARTINI, ZAVOLI - Il Senato,

premessi che:

all'inizio della XVII Legislatura, nel 2013, erano migliaia gli insegnanti precari presenti nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di istituto, i cui diritti, a seconda della categoria di appartenenza, erano diversi e, spesso, contrapposti, a causa dei diversi sistemi di formazione iniziale e di reclutamento succedutisi negli anni a seguito dell'avvicinarsi dei Governi;

nel ripercorrere l'annosa vicenda, occorre ricordare che il ministro Fioroni aveva creato per il precariato storico le graduatorie ad esaurimento con un piano di assunzioni di 3 anni risolutivo del problema;

pur troppo, con il ministro Gelmini, sono state "tagliate" 85.000 cattedre, sono state riaperte le graduatorie in modo assolutamente improvvisto e foriero di ulteriori incertezze, sono state chiuse le Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, sono stati istituiti i tirocini formativi attivi (TFA) senza valore concorsuale e non è stato bandito alcun concorso nel corso dei 5 anni del Governo Berlusconi;

il ministro Profumo ha dato avvio al nuovo sistema di abilitazione, indicando, ma in date diverse, corsi di TFA e percorsi abilitanti speciali (PAS) e bandendo, dopo molti anni, un concorso nel 2012, aperto anche ai non abilitati;

il Governo Renzi ha cercato di mettere ordine, con la legge 13 luglio 2015, n. 107, alla disordinata stratificazione delle norme e all'insostenibile precarietà degli insegnanti con un piano straordinario di reclutamento di 100.000 docenti delle graduatorie ad esaurimento, comprensivo di 50.000 nuovi posti necessari per il potenziamento dell'offerta formativa, e bandito nel 2016 un concorso per 63.712 posti, di cui 57.611 comuni, relativi, cioè, alle varie discipline, e 6.101 di sostegno, riservato agli abilitati;

il nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento dei docenti previsto dalla legge rappresenta lo strumento che porterà alla definitiva stabilizzazione degli insegnanti precari, garantendo, in tal modo, la tanto sospirata continuità didattica per gli studenti, inserendoli in un percorso di formazione e tirocinio retribuito triennale che li immetterà, dopo la valutazione finale, direttamente in ruolo;

l'articolo 1, comma 181, lettera *b*), della legge n. 107 prevede, infatti, fra i principi e i criteri direttivi cui devono attenersi i successivi decreti

legislativi, il riordino, l'adeguamento e la semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;

premesso inoltre che:

la sentenza della terza sezione della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 novembre 2014, relativa al divieto della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre i 36 mesi ha deciso nel senso che "La clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (...) deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale (...) che autorizzi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti, nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l'espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e per detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo";

la Corte costituzionale, con la sentenza 12 luglio 2016, n. 187, ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1 e 11, della legge 3 maggio 1999, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), nella parte in cui autorizza, in mancanza di limiti effettivi alla durata massima totale dei rapporti di lavoro successivi, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino";

tenuto conto dello *ius superveniens* rappresentato dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, la Corte costituzionale ha ritenuto che la legge rispondesse ai requisiti richiesti dalla Corte di giustizia prevedendo "procedure privilegiate di assunzione che attribuivano a tutto il personale interessato serie e indiscutibili *chances* di immissione in ruolo";

l'articolo 1, comma 131, della legge n. 107 prevede che a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possano superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi;

considerato che:

tutti questi problemi trovano una risposta nello schema di decreto legislativo recante riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, attualmente all'esame delle Camere (atto n. 377);

la finalità dello schema di decreto legislativo, che supera finalmente l'attuale sistema di accesso alla professione docente, disegna un nuovo modello di formazione iniziale e di accesso del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado, sia sui posti comuni che su quelli di sostegno;

nel portare a termine questo ambizioso disegno, il provvedimento non dimentica le variegate situazioni attualmente esistenti nell'ambito della formazione iniziale e del reclutamento e, a tal fine, definisce una fondamentale disciplina transitoria;

in particolare, lo schema di decreto legislativo prevede che quota parte dei posti per il concorso di accesso ai ruoli della scuola secondaria di primo e secondo grado sia riservata ai soggetti in possesso di abilitazione all'insegnamento conseguita secondo la disciplina previgente e a coloro che, alla data di entrata in vigore, sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia di istituto con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo;

per i medesimi soggetti che usufruiscono della riserva di posti, si prevede anche una semplificazione del percorso concorsuale. In particolare, si prevede che: a) i soggetti abilitati devono sostenere solo la prova orale; b) i soggetti iscritti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, devono sostenere solo la prova scritta avente come obiettivo la valutazione del grado di conoscenza del candidato su una specifica disciplina, e la prova orale;

si prevede, inoltre, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso che sono in possesso dell'abilitazione (riservatari e non). In particolare, i vincitori del concorso relativo a posti comuni e a posti di insegnante tecnico-pratico, in possesso di pregressa abilitazione, sono esonerati dalla frequenza del corso di specializzazione e accedono direttamente al secondo e al terzo anno del contratto. Il percorso è ulteriormente ridotto al solo terzo anno del contratto qualora i soggetti abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi, anche non continuativi;

analoghe previsioni riguardano i vincitori del concorso relativo a posti di sostegno in possesso di pregressa specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno;

si prevede, inoltre, una semplificazione del percorso triennale di formazione e tirocinio per i vincitori del concorso, per tutte le tipologie di posto, che non sono in possesso dell'abilitazione ma sono inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia con almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativo (riservatari e non). Essi, dopo il conseguimento del diploma di specializzazione, sono ammessi direttamente al terzo anno di contratto;

infine, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, per l'assunzione del personale docente ed educativo continua ad applicarsi il meccanismo previsto dall'articolo 399, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in base al quale l'accesso ai ruoli delle scuole di ogni ordine e grado ha luogo, per il 50 per cento dei posti assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle stesse graduatorie. Anche i docenti assunti dalle graduatorie ad esaurimento sono destinatari di una proposta di incarico ed esprimono, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, la preferenza per l'ambito territoriale di assunzione, ricompreso fra quelli della provincia in cui sono iscritti,

impegna il Governo:

- 1) a determinare quanti posti saranno a disposizione delle seconde e terze fasce di istituto e per quanto tempo durerà la fase transitoria per questi insegnanti;
- 2) a dare seguito all'impegno di stabilizzare definitivamente l'organico di fatto delle scuole per avere un unico organico funzionale che comprenda anche i posti di sostegno per garantire la necessaria continuità didattica;
- 3) a valorizzare pienamente la formazione e l'esperienza dei docenti.

INTERROGAZIONE SULLA DISCIPLINA RELATIVA AI CONTROLLI E AL SISTEMA SANZIONATORIO DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

(3-03315) (22 novembre 2016)

FASIOLO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
Premesso che:

l'AS 2535, recante il cosiddetto Testo unico del vino, recentemente approvato con modificazioni dal Senato, riunisce in una disciplina organica le disposizioni sulla coltivazione della vite, la produzione e la commercializzazione dei vini, affrontando anche i temi dei controlli e del sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli, di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 e n. 1306/2013;

il provvedimento rappresenta dunque un passaggio storico di rilevante importanza per il nostro Paese, in quanto consente a quello che è il settore più dinamico del *made in Italy* agroalimentare, ovvero al settore vitivinicolo, di liberare finalmente le sue energie e di poter raggiungere nuovi e più alti obiettivi e ancora più grandi successi nazionali ed internazionali;

la qualità dei vini italiani è un'eccellenza internazionale riconosciuta; il settore vitivinicolo, nel nord-est in particolare, sta vivendo una fase di grande ripresa, di successo e di grande trasformazione;

la semplificazione prevista nel testo unico rappresenta un importante punto di riferimento, in grado di alleggerire la mole di disposizioni che in molti casi rallenta l'attività dei viticoltori, e rischia, per l'alto numero di controlli, di mortificare il mondo della produzione e trasformazione;

i controlli e la vigilanza sui vini sono atti dovuti, che assicurano la qualità e il buon nome dei prodotti Doc, Dop, Igp, Igt, motivo di fierezza, nonché la reputazione delle aziende;

considerato che a giudizio dell'interrogante:

gli eccessi di burocrazia, sottesi ancora ad alcune norme, rendono difficile al mondo agricolo onesto lavorare e produrre con serenità; in particolare, la legittima necessità di sanzionare i comportamenti illeciti, e di verificare che siano seguite le corrette procedure, proprio perché il controllo fornisce garanzia di qualità e genuinità, non può ignorare il peso burocratico che grava sull'impresa;

il controllo deve essere tecnico, serio, ragionevole e mirato, come d'altronde garantito dal disegno di legge all'articolo 61, che richiama l'applicabilità della normativa europea, e all'articolo 63, relativo al registro unico dei controlli ispettivi;

la tenuta di registri dematerializzati, adempimento necessario, previsto anche dal disegno di legge, risulta ad oggi difficilmente praticabile da parte di singoli imprenditori medio-piccoli, a causa della sua complessità, e di fatto obbliga le aziende del mondo vitivinicolo a rivolgersi ad operatori informatici, attraverso un *web service*, con gli oneri sproporzionati, che ciò comporta ed il rischio di incorrere in errori e in conseguenti forti sanzioni, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi, nell'ambito delle proprie competenze e di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al fine di favorire la creazione, per la fornitura alle aziende del settore vitivinicolo, di un programma applicativo gratuito per la tenuta dei registri dematerializzati, e garantire, in particolare, le piccole aziende che hanno difficoltà a far fronte agli oneri derivanti dagli obblighi di legge in materia;

se non ritenga necessario prevedere un'esenzione dal regime sanzionatorio di almeno un anno o una ulteriore proroga, come da richiesta dei vitivinicoltori, al fine di consentire alle piccole imprese del settore di mettersi al passo.

**INTERROGAZIONE SULLE MISURE DI CONTRASTO ALLA
DIFFUSIONE TRA LE PIANTE D'ULIVO DEL BATTERIO
"XYLELLA FASTIDIOSA"**

(3-03337) (6 dicembre 2016)

STEFANO - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* -
Premesso che:

le risultanze scientifiche dei *test* di patogenicità condotti per 12 mesi dal Consiglio nazionale delle ricerche di Bari hanno accertato la non trasmissibilità del patogeno da quarantena "Xylella fastidiosa" ceppo Co.Di.Ro. alla *vitis vinifera*;

in data 23 novembre 2015 il comitato fitosanitario europeo ha adottato modifiche alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789, circa le misure contro la diffusione di Xylella fastidiosa, ristabilendo, senza restrizioni sull'intero territorio europeo, la commercializzazione delle barbatelle di vite salentine, previo uso di uno specifico trattamento a caldo prima della vendita;

con decreto del 18 febbraio 2016 il Ministero delle politiche agricole ha di fatto suddiviso l'Italia in 2 zone, stabilendo una zona indenne dalla Xylella fastidiosa e una, invece, infetta;

i servizi fitosanitari di Algeria, Libano, Giordania e Marocco richiedono al servizio fitosanitario italiano di specificare all'interno del certificato di esportazione che le piante o parti di esse siano state prodotte in zone dichiarate indenni dalla Xylella fastidiosa;

nel mese di novembre 2016 si è tenuto un incontro, organizzato da Civitalia, con una delegazione del servizio fitosanitario del Marocco, allo scopo di riallacciare i rapporti commerciali di materiale vivaistico, interrotti all'insorgere del problema Xylella fastidiosa;

tale incontro con i vivaisti viticoli si è tenuto a Conegliano Veneto (Treviso), in presenza del servizio fitosanitario veneto, ed è proseguito il giorno successivo a Rauscedo (Pordenone), in presenza del servizio fitosanitario friulano;

all'incontro non era presente alcun rappresentante del settore pugliese, eccezion fatta per alcuni rappresentanti dei produttori, che vi si erano recati spontaneamente, ai quali però è stato "vivamente" consigliato dai colleghi friulani di non seguire la delegazione in Friuli, per non creare imbarazzo al servizio fitosanitario friulano con i suoi vivaisti conterranei;

i funzionari marocchini, in occasione dell'incontro, erano provvisti di una cartina geografica dell'Italia, in cui era evidenziata la zona infetta e rimarcata la distanza tra Rauscedo e la provincia di Lecce;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

le produzioni del vitivivaismo in terra d'Otranto sono ipercontrollate e termotrattate, tanto che in Italia nessuna realtà è in grado di garantire *standard* sanitari superiori alle piante prodotte in Puglia;

negli ultimi anni era notevolmente incrementato il traffico di barbatelle verso Paesi del nord Africa, considerato il dato che almeno 600-700.000 piante, ogni anno, venivano esportate da Otranto, con sempre maggiori margini di crescita;

queste attività, condotte con dedizione e competenza sul territorio di terra d'Otranto, costituiscono per il Salento un settore trainante, capace di produrre una ricchezza pari ad almeno 20 milioni di euro annui, con oltre 50.000 giornate lavorative per anno, e rappresentano il risultato di un nobile processo di ricambio generazionale, che da anni ormai è in corso in questo settore;

il vitivivaismo di terra d'Otranto è uno dei poli di maggior produzione e riferimento per una quota notevole del mercato nazionale ed estero, ma soffre ancora degli effetti derivanti dai provvedimenti adottati per far fronte all'emergenza dell'epidemia del batterio di Xylella fastidiosa tanto che dallo strutturale secondo posto, per il 2016, la regione Puglia è scesa al 4° posto nell'elenco del numero di talee innestate e di talee franche messe a vivaio (fonte CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria);

le ricadute di iniziative come quelle di Conegliano Veneto e Rauscedo rischiano di essere addirittura peggiori del precedente e fortunatamente superato blocco delle barbatelle stesse;

le possibilità di crescita per il settore, relative agli effetti dei finanziamenti dell'OCM (organizzazione comune di mercato), hanno una dimensione limitatissima nel tempo, considerato il termine stesso di questo strumento previsto per il vicino 2020,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei gravi fatti riportati;

se non ritenga necessario avviare un piano di iniziative, dal controllo a campagne di promozione e comunicazione, per evitare azioni di boicottaggio da parte dei servizi fitosanitari delle singole regioni che, nei

fatti, sembrano ricorrere ad una forma di comunicazione comparativa, a giudizio dell'interrogante sleale e diffamatoria, che, oltre ad alimentare un pericolo che non esiste, si accanisce su un settore, quale quello vitivaistico della terra d'Otranto, già provato e che in tal modo rischia di continuare a pagare gli effetti negativi non della Xylella fastidiosa, ma di una presunta e arbitraria difesa da questo batterio.

INTERROGAZIONE SU INIZIATIVE IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE E ZOOTECNICHE COLPITE DAL MALTEMPO NEL CENTRO-SUD

(3-03382) (11 gennaio 2017)

MUNERATO, BELLOT - *Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali* - Premesso che:

la recente ondata di maltempo e gelo che ha colpito il Centro-Sud rischia di pregiudicare in modo definitivo la già precaria attività delle moltissime aziende agricole e zootecniche presenti sul territorio;

innumerevoli sono le segnalazioni di stalle, serre, magazzini, case rurali e strutture crollate o rovinare per il peso della neve;

ingenti e ancora non quantificabili sono i danni per tutti i tipi di colture in Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Abruzzo, Molise e Puglia. La zootecnia versa in uno stato non meno grave, con danni alle stalle e l'impossibilità per molte imprese di proseguire con lo svolgimento delle regolari attività perché isolate;

la situazione è ancor più drammatica nelle zone colpite dal terremoto dello scorso anno, dove non si è ancora riusciti a fornire moduli abitativi per le persone e strutture per il ricovero del bestiame;

nelle sole Marche, ad esempio, non sono ancora state predisposte le piazzole da cui distribuire le 546 strutture da montare per il bestiame;

nei territori interessati, alle evidenti e perduranti condizioni di disagio si aggiungono, purtroppo di frequente, problemi e lentezze burocratiche, come nel caso della mancata autorizzazione, da parte dell'ente parco dei Simbruini, per la costruzione dei basamenti in cemento armato dove si dovranno collocare le strutture. Procedendo di questo passo, come segnalato da Confagricoltura, molte aziende zootecniche riceveranno le strutture in primavera,

si chiede di sapere come il Ministro in indirizzo stia procedendo nelle attività di monitoraggio degli effetti del maltempo nei territori del Centro-Sud, quali siano gli interventi urgenti messi in atto e in programma, e come intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, al fine di prevenire e superare lentezze e lungaggini burocratiche, che rischiano di configurarsi come ulteriore beffa per le popolazioni già fortemente provate dagli eventi sismici dello scorso anno.

INTERROGAZIONE SULLA RESTITUZIONE DELLE SOMME ANTICIPATE DAI COMUNI PER LA GESTIONE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

(3-00480) (18 novembre 2013)

CUOMO - *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze* - Premesso che:

con le manovre finanziarie degli ultimi 3 anni i trasferimenti delle risorse statali ai Comuni sono diminuite di circa 6.450 milioni di euro, rendendo assolutamente insostenibile la situazione finanziaria degli stessi Comuni;

alla tale progressiva e consistente riduzione dei trasferimenti si aggiunge l'anomalia rappresentata dalla legge 24 aprile 1941, n. 392, recante "Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari", che pone a carico dei Comuni le spese per la gestione degli uffici giudiziari rimborsate poi dal Ministero della giustizia attraverso l'erogazione di un contributo economico annuo, mai integralmente rimborsato;

tale previsione normativa che mette a carico dei Comuni le spese degli uffici giudiziari è stata emanata nel 1941 ovvero prima ancora della nascita della Repubblica e dell'approvazione della nostra Carta costituzionale che, notoriamente, assegna allo Stato le funzioni in materia di giustizia;

rilevato che:

a fronte di una spesa media annuale per il funzionamento dei tribunali e degli uffici giudiziari pari a 315 milioni di euro annui, regolarmente anticipate dai bilanci dei Comuni, negli ultimi 3 anni il contributo versato dallo Stato ai Comuni a titolo di rimborso è stato pari al 60-80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati con gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;

nel relativo capitolo di bilancio del Ministero sono iscritti per l'esercizio in corso solo 79,8 milioni di euro mentre le spese sostenute dai Comuni relative all'anno 2012 sono di oltre 300 milioni di euro, già anticipati dalle casse delle amministrazioni comunali;

inoltre, il processo di riorganizzazione delle sedi giudiziarie sul territorio nazionale comporta, tra l'altro, una maggiore concentrazione di spese a carico dei bilanci dei Comuni in cui sono state accorpate le sedi giudiziarie soppresse ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

i Comuni accorpanti, infatti, si trovano a dover sostenere ulteriori oneri dovuti a spese per il trasloco, per la realizzazione, adeguamento e messa in sicurezza di nuove sedi, per le nuove utenze, per i nuovi servizi di vigilanza e di gestione ordinata degli immobili, con richiesta da parte dei Tribunali di risorse aggiuntive e ulteriori comprese tra il 15 e il 110 per cento rispetto all'anno precedente;

considerato che tali risorse sono state impiegate dai Comuni solo ed esclusivamente per garantire l'erogazione di un servizio di diretta gestione dello Stato,

si chiede di sapere:

quali iniziative urgenti di competenza il Ministro della giustizia intenda assumere per garantire il ristoro delle spese per la gestione degli uffici giudiziari consentendo in tal modo il superamento della difficile situazione che si è venuta a determinare a carico dei bilanci comunali;

a quanto ammontino le risorse iscritte nel relativo capitolo di bilancio del Ministero per l'anno 2012, se siano state decurtate e in che termini rispetto all'anno precedente;

se e quali iniziative i Ministri in indirizzo abbiano intrapreso o intendano intraprendere con la massima urgenza al fine di assicurare la copertura delle spese già sostenute dai Comuni nel 2012, e garantire la copertura delle spese per l'erogazione del servizio della giustizia sull'intero territorio nazionale per l'anno 2013 e 2014;

se non ritengano necessario ed opportuno intervenire per quanto di competenza per consentire il superamento dell'attuale sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari promuovendo l'abrogazione della legge 24 aprile 1941, n. 392, e ponendo a carico dell'amministrazione della giustizia la gestione diretta delle spese degli uffici giudiziari che sono di stretta competenza dello Stato a cui la Costituzione assegna le funzioni in materia di giustizia.

INTERROGAZIONE SULL'INCREMENTO DELLA DOTAZIONE ORGANICA DEL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

(3-02890) (25 maggio 2016) (Già 4-05359) (25 febbraio 2016)

MUSSINI, MOLINARI, VACCIANO, DE PETRIS, MASTRANGELI, ROMANI Maurizio, BENCINI, SIMEONI, DE PIETRO, BIGNAMI - *Al Ministro della giustizia* - Premesso che:

presso il tribunale di Reggio Emilia la mancata copertura dell'organico, relativamente alle figure professionali più elevate, raggiunge il 50 per cento, ovvero mancano 2 direttori amministrativi su 4 e 7 funzionari giudiziari su 16;

il lavoro di 40 magistrati tra togati e got (giudici onorari di tribunali), affiancati da 15 tirocinanti, è supportato da poco più di 50 impiegati, autisti e ausiliari compresi; in questi dati non sono comprese le malattie lunghe dovute anche all'età sempre più alta e in assenza di *turnover* da quasi un decennio;

le aspettative legate alla mobilità bandita nel 2015 sono rimaste deluse, perché solo un funzionario, a fronte dei 3 attesi, è arrivato a integrare la già esile pianta organica del tribunale, che solo lo scorso anno ha subito la perdita di oltre 10 unità a seguito pensionamenti, trasferimenti per interPELLI, congedi, dimissioni;

la soppressione delle Province, inoltre, non ha portato alcun giovamento, poiché la maggioranza del personale di quell'ente è confluita nella Regione e l'ente non ha fisicamente personale da distaccare;

si ritiene oggi prioritario per la sopravvivenza stessa dell'ufficio che dovrà sostenere l'impatto del processo "Aemilia" con risorse ridotte, specie nelle figure rilevanti per il processo, ovvero funzionari cancellieri e assistenti, colmare le gravissime lacune di organico con tutti gli strumenti possibili a disposizione;

non si può pensare a parere dell'interrogante che un ufficio con già un sotto organico del personale amministrativo del 20 per cento, possa, con le stesse risorse, celebrare anche un processo di mafia a 147 imputati, di cui 25 detenuti;

l'emergenza del maxi processo di mafia da celebrare a Reggio, che ha già visto l'impegno del Ministero della giustizia e soprattutto della Regione Emilia-Romagna nel mettere a disposizione risorse materiali, impone come naturale, logica conseguenza, anche la straordinaria assegnazione di

personale amministrativo. Sarebbe altrimenti incomprensibile l'investimento in materiali, impianti e servizi (con il determinante contributo di enti locali), in assenza di una correlativa assegnazione di personale: avere le macchine e non chi possa farle funzionare è evidentemente un paradosso;

considerato che:

in attesa di nuove assunzioni, il Tribunale di Reggio Emilia si è attivato per avere assegnato almeno in via temporanea, o in comando, il personale che ha fatto domanda da altre amministrazioni e che è immediatamente disponibile;

in particolare si sarebbero resi disponibili i dipendenti delle seguenti professionalità:

un dipendente del Comune di Scandiano (Reggio Emilia) presso l'Unione Tresinaro Secchia, attualmente assistente di polizia municipale, categoria C2 (ex VI qualifica funzionale) che ha già lavorato, nel passato, per il tribunale, quale cancelliere ed ha avuto di recente anche il nulla osta della sua amministrazione e la sua pratica giace in attesa di definizione al Ministero; un dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-ufficio Motorizzazione civile di Reggio Emilia - con inquadramento di funzionario amministrativo contabile Area III, posizione economica F3, dal 24 giugno 2010, con contratto a tempo indeterminato, che ha già prestato servizio come dipendente del Ministero della giustizia nel Tribunale di Reggio Emilia, con la qualifica di cancelliere C1 area III f1 dal 1° gennaio 2009 al 23 giugno 2010, con il riconoscimento della fascia superiore di funzionario giudiziario Area III f2, al quale, però, viene negato il nulla osta dall'ufficio di appartenenza; un funzionario della professionalità di servizio sociale, terza area, F2, funzionario contabile, terza area, FI, dipendente del Dipartimento amministrazione penitenziaria - in servizio presso l'ufficio di esecuzione penale esterna di Modena, per il quale, però, il Ministero della giustizia ha chiesto il distacco al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

considerato ulteriormente che:

nella risposta alle interrogazioni 3- 02035 e 3- 02036, presentate alla Camera dei deputati il Sottosegretario di Stato alla giustizia, Cosimo Maria Ferri, dichiara che: "Un'analisi globale dell'ufficio giudiziario evidenzia, in relazione alla situazione del personale amministrativo, una percentuale di scopertura del 17,65 per cento, che è inferiore alla media nazionale, che si attesta intorno al 21,70 per cento. I posti di dirigente e tre posizioni vacanti

di funzionario giudiziario sono stati pubblicati con il bando di mobilità rivolto al personale di altre amministrazioni ed enti del 20 gennaio 2015, la cui procedura è tuttora in corso a causa di rinunce di vincitori";

con tale risposta, il Sottosegretario di Stato avvalorava la validità della carenza di organico di alta fascia denunciata dal tribunale di Reggio Emilia, nella persona del suo presidente;

nella stessa risposta il Sottosegretario Ferri dichiara ulteriormente che: " Va in ogni caso sottolineato come anche il tribunale di Reggio Emilia potrà giovare degli esiti della manovra di mobilità obbligatoria del personale proveniente dalle province, che entro il 2017 comporterà l'ingresso di circa 3 mila unità nell'amministrazione. Nella prima fase che si sta concludendo in questi giorni, ci si augura che si potranno vedere assegnate alcune risorse, ove il personale in esubero della provincia di Reggio Emilia opti per la disponibilità di vacanza messa a disposizione dal Ministero in relazione al citato tribunale";

di contro, a quanto risulta all'interrogante, il presidente della Provincia Giammaria Manghi in una intervista rilasciata alla testata "Prima Pagina Reggio", in risposta alle su citate affermazioni del Sottosegretario Ferri, e alla domanda del giornalista: "il Ministero della Giustizia chiede alla Provincia di garantire rinforzi al tribunale. Cosa risponde?", ha dichiarato: "Dico che non è una strada percorribile. Per continuare a funzionare e svolgere i compiti che le sono stati assegnati, la Provincia ha bisogno di tutto il personale che ha in organico",

si chiede di sapere:

quali iniziative, per quanto di propria competenza, il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per l'attuazione di un incremento di organico amministrativo, necessario per il buon funzionamento del tribunale di Reggio Emilia e, in particolare, per lo svolgimento del procedimento "Aemilia";

con quale la tempistica, vista l'estrema urgenza di un intervento, intenda agire.